



LA PRATICA

**Dall'accettazione all'inventario**a pagina **56**

COME SI ATTRIBUISCONO LE QUOTE

**Il testamento e la legittima**a pagina **57**

IMPOSTE E IMMOBILI

**Il prelievo scatta in pochi casi**a pagina **58**

# Successioni, il «codice» dei diritti

## Il sistema tutela la famiglia e i vincoli tradizionali in modo rigido

Il diritto ereditario è l'insieme delle regole che si applicano per destinare il patrimonio di una persona ai suoi successori: si può trattare di una successione testamentaria (nella quale cioè i beneficiari sono

**Fermi da tempo in Parlamento diversi progetti sui patti d'impresa**

individuati dal *de cuius* con un testamento) oppure di una successione legittima (nella quale cioè l'individuazione dei successori, non effettuata mediante testamento o effettuata solo in parte, avviene secondo quanto dispone il Codice civile, il quale

prevede il subentro dei più stretti congiunti, con la regola secondo cui quello di grado più prossimo esclude quello di grado più remoto).

● **Innovazione e tradizione.** Il diritto successorio è sicuramente uno dei settori del nostro ordinamento in cui più si riflette il peso della tradizione: si tratta infatti di regole che hanno le loro radici in secoli lontani e che, assai ancorate appunto a valori "tradizionali", ancor oggi in parte sentite, meno di qualsiasi altra regola si prestano a sollecitare istanze di cambiamento. Il nostro diritto ereditario infatti non è ancora pronto ad esempio a contemplare le pretese (che ormai appaiono inevitabili) di parificazione della famiglia tradizionale alle "nuove" famiglie, in specie alle unioni di fatto tra soggetti non formalmente coniugati: infatti, l'aver costituito un nucleo stabile, anche per moltissimi anni, non formalizzato però da una celebrazione matrimoniale, non rappresenta ancora per la nostra legislazione un presupposto

per poter invocare l'applicazione, anche al convivente superstita, delle medesime garanzie e dei medesimi benefici di cui invece gode il vero e proprio coniuge.

Inoltre, un grande pedaggio alla tradizione è a tutt'oggi pagato dalle regole della successione cosiddetta «necessaria»: vale a dire dalle regole in base alle quali un soggetto, durante la propria vita, deve tener conto che le liberalità effettuate con donazioni o testamento possono essere appunto contestate dai suoi eredi «necessari» o «legittimari» (e cioè il coniuge superstita e i suoi discendenti) qualora esse superino certe proporzioni rispetto al patrimonio del defunto.

Le regole della successione necessaria sono invero il derivato di una concezione che mira a massimizzare la tutela dei più stretti congiunti (che in nessun caso — nemmeno per liti

gravissime — possono essere diseredati), con ciò sacrificando quel che spesso appare essere il legittimo desiderio di una persona di beneficiare con regalie coloro che più se lo sono meritato.

Negli ultimi anni novità ci sono state solamente sul fronte del prelievo: la legge 383/2001 ha infatti abolito l'imposta di successione, eccetto un minimo nel caso di degli immobili (si vedano i servizi a pagina 58).

● **La tranquilla circolazione dei beni donati.** Le regole del nostro diritto ereditario sono dunque fondate da un lato sulla non comprimibi-

lità, mediante contratto, della libertà di disporre dei propri beni dopo la propria morte (attività che è effettuata solo mediante testamento, atto revocabile per definizione), dall'altro sulla tutela assoluta dei legittimari: ogni altro interesse viene quindi subordinato a questa tutela della libertà testamentaria e dei diritti dei familiari di grado più prossimo.

Oggi, tuttavia, si sta assistendo al fenomeno della selezione di tutta una serie di interessi che sono ritenuti sempre più prevalenti rispetto ai principi tradizionali che caratterizzano la nostra legislazione ereditaria: ad esempio, ha già trovato recente riconoscimento legislativo (nella legge sviluppo n. 80/2005), in deroga al principio della tutela assoluta dei legittimari, l'interesse alla "tranquilla" circolazione dei beni oggetto di una donazione

stipulata da più di 20 anni (si veda il servizio a pagina 58).

● **La successione nelle imprese.** Un altro interesse da molti anni ormai comunemente ritenuto degno di grande attenzione e tale da permettere di pensare a una deroga ai principi tradizionali sopra richiamati è poi quello dell'imprenditore a concordare, durante la propria vita, con i suoi familiari, le regole da applicare per la successione nella proprietà e nella guida dell'impresa di famiglia: si tratta, in altri termini, della scelta di coloro che si ritengono idonei a capitanare l'impresa dopo la morte dell'attuale titolare e della correlata necessità di compensare gli altri familiari con attribuzioni di valore equivalente.

Da tempo giacciono in Parlamento diversi progetti di legge su queste tematiche: in particolare, si perse-

gue l'intento, regolando la materia dei "patti d'impresa", di superare, almeno con riguardo alla destinazione dell'impresa di famiglia, il divieto dei patti successori (contenuto nell'articolo 458 del Codice civile),

che dichiara la nullità assoluta qualsiasi pattuizione volta a organizzare la successione di un dato soggetto così come qualsiasi attività giuridica voglia disporre di diritti derivanti da una successione che ancora si deve aprire oppure che comporti rinuncia all'acquisizione dei diritti che possono spettare su una successione ancora da aprire.

ANGELO BUSANI

I cambiamenti più recenti nella legge 80/05 Detassazione varata nel 2001

GERMANIA

## Garantiti i conviventi

La materia delle successioni è regolata dagli articoli 1922 e seguenti del Codice civile (C.c.). È possibile che il testatore decida di non considerare i suoi parenti prossimi nel testamento, ma la legge tedesca considera ingiusta l'eventualità di lasciare il coniuge, i figli, i nipoti o i genitori senza nulla, a condizione che queste figure avessero diritto all'eredità in base alle norme scritte per il caso di assenza di disposizioni testamentarie. Ecco perché è stata garantita la quota di riserva ai parenti prossimi. La regola è semplice e prevede che gli eredi necessari abbiano diritto alla metà di quanto sarebbe spettato loro nel caso di successione in assenza di testamento. Rientrano nella categoria degli eredi necessari anche i conviventi anche dello stesso sesso.

● **L'asse ereditario** viene ripartito in base al regime patrimoniale scelto dai coniugi e al numero di figli. In assenza di scelta differente il regime automatico è quello chiamato *Gesetzlicher Guterstand* e consiste nella comunione dei

beni acquisiti dopo il matrimonio. In questo caso, al coniuge è riservata una quota fissa pari a quarto del patrimonio; se concorre anche un figlio a questo è riservato un quarto, un ottavo se i figli sono due e un dodicesimo ciascuno se tre.

Differente ripartizione se i coniugi hanno optato per la separazione dei beni, *Gutertrennung*. In questo caso la quota del coniuge varia in funzione del numero dei figli ed è pari a un quarto con un figlio, un sesto se i figli sono due e un ottavo se sono tre. Le stesse percentuali spettano ai figli stessi. Infine, se i coniugi vivono in comunione dei beni, *Gutergemeinschaft*, si ha ancora una quota fissa riservata al coniuge, pari a un ottavo, mentre ai figli spettano rispettivamente tre ottavi, tre sedicesimi, tre ventiquattresimi, se sono rispettivamente uno, due o tre.

**25%**  
QUOTA FISSA dell'asse che spetta al coniuge se c'è comunione



SPAGNA

## Vedovi, solo usufrutto

Nel caso in cui venga redatto testamento, il Codice civile, articoli 806 e seguenti, fa riferimento a quelli che sono chiamati *herederos inevitables*, gli eredi necessari, cui è riconosciuto il diritto di ereditare almeno una parte del patrimonio del defunto, chiamata legittima (*la legitima*). Sono i figli e i discendenti o, in loro mancanza, i genitori e altri ascendenti, il coniuge. Il testatore non può privare gli eredi necessari della loro quota se non in casi eccezionali, quali ad esempio l'indegnità a succedere. L'asse ereditario viene così diviso in tre terzi, due dei quali costituiscono la legittima e il terzo la parte disponibile.

● **Legittima ridotta.** Se non vi sono figli o discendenti la legittima spettante agli ascendenti è costituita dalla metà del patrimonio, ridotta a un terzo se vi sia concorso con il coniuge del defunto. Per quanto riguarda il terzo disponibile, è espressamente previsto che il testatore ne preveda l'assegnazione a uno o più dei suoi figli o discendenti, anche in misura diversa, o a uno solo di essi. Il coniuge ha diritto all'usufrutto di un terzo dell'eredità se concorre con i

figli, della metà se concorre solo con gli ascendenti del defunto. Questa stessa quota spetterà se ci sono figli unilaterali, nati da una terza persona, ma concepiti durante il matrimonio. Qualora invece non vi fossero discendenti né ascendenti, la quota spettante al coniuge sarebbe di due terzi. Perché il coniuge abbia diritto alla sua quota non deve essere separato legalmente al momento del decesso.

● **Il coniuge superstita** ha diritto all'usufrutto dei beni per la durata della sua vita, non alla proprietà, che viene assegnata agli altri eredi (per esempio i figli). È contemplata la possibilità che il testatore includa nel testamento una condizione che consente all'erede necessario, se rispettata, di ottenere qualcosa in più rispetto al minimo garantito. Si tratta ad esempio del divieto di impugnare il testamento, di vendere i beni compresi nella legittima, accettare che al coniuge superstita sia concesso l'usufrutto sulla totalità dei beni.

**33%**  
PATRIMONIO in tre terzi: due di «legittima», un terzo di «disponibile»

## La donazione

Gli atti di liberalità tra vivi e il relativo prelievo

La donazione è l'atto con il quale una parte (donante) arricchisce la controparte (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione: in pratica è l'atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, ad esempio, alla prestazione di un vitalizio. Il contratto di donazione va stipulato necessariamente (salvo che il valore donato sia "modico") in forma pubblica, alla presenza di due testimoni. Le donazioni sono quasi completamente detassate. Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto è tra coniugi o tra parenti entro il quarto grado, non c'è alcuna imposta, a meno che si tratti di donazione immobiliare. In questo caso occorre sostenere il pagamento dell'imposta ipotecaria (nella misura del 2% del valore catastale del bene) e dell'imposta catastale (nella misura dell'1% di questo valore).

Queste percentuali si abbattano però alla misura fissa di 168 euro per ciascuna se il donatario ha i requisiti per ottenere l'agevolazione "prima casa". Se, invece, tra donante e donatario non ricorrono rapporti di parentela entro il quarto grado oppure non si tratti nemmeno di parenti (si pensi alla donazione tra due conviventi), la donazione paga le imposte come segue:

- si paga la "normale" imposta di registro per la parte di valore donato che, per ogni donatario, eccede la franchigia (180.759,91 euro), con le aliquote proprie dei beni donati (e così, ad esempio, il 7% se si tratta di edifici);
- si paga il 3% di imposta ipotecaria e catastale sull'intero valore donato (senza tener conto della franchigia), a meno che, anche qui, non ricorrono i presupposti "prima casa", ipotesi nella quale il carico di queste imposte si limita a complessivi 336 euro.

STATI UNITI

## Vigili sul testamento e tutor per i minori

Qualunque fonte di informazione si consulti per sapere qualcosa in più sulle successioni porta al medesimo risultato: è altamente consigliato redigere testamento. Questo rientra nella cultura anglosassone e in particolare americana, dove ognuno deve poter disporre delle sue proprietà come meglio crede. Oltre all'allocazione dei propri beni, altri elementi considerati essenziali nella redazione del testamento sono la nomina di un tutore per i propri figli minori e la nomina dell'esecutore testamentario, unico responsabile della corretta destinazione dell'eredità.

● **Norme per Stato.** Nel New Jersey

con il testamento si può decidere a chi, quando e in quale percentuale saranno assegnati i propri beni al momento della morte. Ecco perché le norme si concentrano sulle, poche, formalità per redigere un testamento valido, e cioè la forma scritta e la sottoscrizione del testatore e di due testimoni, oltre che sulle regole da seguire per la destinazione dei beni nel caso di mancanza di testamento. È ad esempio il caso dei beni acquistati congiuntamente dagli sposi

**DUE**

TESTIMONI obbligatori per la stesura del testamento

che, nel caso di morte di uno dei due, passano totalmente all'altro. Il testamento deve essere omologato dalla Corte della contea di residenza.

In California le cose non sono molto diverse. Nel caso di due coniugi, il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni acquisiti durante il matrimonio, va da sé che ciascun coniuge può disporre liberamente per testamento solo della propria parte di beni, cioè della metà. In California esiste il Domestic Partner Registry, nel quale le coppie omosessuali possono iscriversi per godere di alcuni benefici di legge, non ultimo quello del diritto al compagno superstita di vedersi assegnata automaticamente l'intera abitazione acquistata in comune. Gli esclusi dal testamento potranno opporsi rivolgendosi alla corte della contea dove si è aperta la successione per vedere accolte, o respinte, le proprie richieste secondo equità.

GRAN BRETAGNA

## Giudici arbitri d'equità

La Gran Bretagna si discosta non poco dalla tradizione continentale. Molto ben regolamentata è l'ipotesi in cui una persona muoia senza lasciare testamento, mentre la tutela di chi sia escluso è affidata in larga parte al giudice.

● **Le norme** sulla successione *ab intestato*, «laws of intestacy», prevedono vari casi. Se il testatore lascia un coniuge, questi eredita l'intero patrimonio se minore di 125mila sterline, senza pagare tasse, se invece il patrimonio è maggiore le tasse saranno dovute oltre le 242mila

sterline. In presenza di figli al coniuge spettano le 125mila sterline e i beni personali, il resto viene diviso in due parti di cui una spetta ai figli e l'altra è costituita in un trust i cui proventi sono assegnati al coniuge per la durata della sua vita. Al coniuge divorziato e al compagno coabitante non viene

riconosciuto alcun diritto.

● **Il testamento** consente la massima libertà nell'assegnazione dei propri beni, consente di nominare un esecutore testamentario, un tutore per i figli, di costituire un trust. E consente anche di escludere qualcuno dalla successione. In teoria chiunque può "dimenticare" il coniuge o i figli nel testamento. Tuttavia, in considerazione del fatto che un comportamento simile può provocare molti disagi ai familiari del defunto che non abbiano sufficienti mezzi di sostentamento, l'*inheritance act* del 1975, consente al coniuge e ai familiari a carico di ricorrere a un giudice affinché valuti l'equità della disposizione testamentaria. Non vi sono quote prestabilite da rispettare, ma se il giudice riscontra che il coniuge o i figli non sono in grado di provvedere a loro stessi, o il testatore ha lasciato loro una quota insufficiente di patrimonio, potrebbe cambiare le ultime volontà di una persona inserendo un erede non considerato o modificandone il lascito.

**125mila**

STERLINE quota esente da tasse se non ci sono figli eredi

FRANCIA

## In casa si resta un anno

La materia ereditaria è regolata dal Codice civile, il cui articolo 913 precisa che «le liberalità, sia per atto tra vivi, sia per testamento, non possono eccedere la metà dei beni del testatore se al momento del decesso lascia un figlio, il terzo se lascia due figli, il quarto se i figli sono più di due». Non vi è alcuna distinzione tra figli legittimi e naturali. Nel caso in cui non vi siano figli, ma siano ancora in vita gli ascendenti paterni o materni, il testatore non potrà disporre liberamente che della metà del patrimonio, di tre

quarti se gli ascendenti appartengono solo a una linea. Altro caso contemplato è quello dell'esistenza di un coniuge, in difetto di ascendenti o discendenti, non divorziato e con il quale non sia pendente un giudizio di separazione o non ve ne sia uno passato in giudicato. A esso è riservato un quarto del patrimonio. Si noterà che il coniuge non gode di alcun trattamento di favore. Il diritto francese lo ha fino a oggi considerato alla stregua di un estraneo in concorso con i figli e

**90**

GIORNI per scegliere tra l'usufrutto e 1/4 del patrimonio

i genitori del testatore. Una legge recente sembra rivalutarne il ruolo, ma restano i limiti di cui si è detto.

● **Il coniuge superstita**, perciò, in concorso con i figli avrà la possibilità di scegliere tra l'usufrutto dei beni del defunto o un quarto dell'eredità. Qualora non provvedesse a operare la scelta per iscritto entro tre mesi dall'apertura della successione, al coniuge spetterebbe automaticamente l'usufrutto dei beni. In ogni caso al coniuge resta il diritto all'uso gratuito dell'abitazione principale e dei mobili che contiene per un anno dal decesso, se invece si tratta di immobile in locazione, il canone graverà sull'eredità, cioè sugli altri eredi. Inoltre, salvo che il defunto l'abbia espressamente vietato in un testamento redatto da notaio, al coniuge spetta il diritto di abitazione sull'alloggio occupato in comune ed entrato nell'asse ereditario, oltre che sui mobili che contiene (il diritto deve essere esercitato entro un anno dal decesso). Eccezionalmente, qualora l'alloggio non sia più adatto ai suoi bisogni, il coniuge può darlo in locazione per reperire le risorse necessarie a una nuova sistemazione.

SCHEDE A CURA DI DANIELE TORRESANI